

CENTRO STUDI
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

RASSEGNA STAMPA



Edilizia e Territorio n. 11

Certificazione energetica

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	26/03/2010	p. 18	Detrazione 55%, pesano anche le persiane e gli scuri	1
Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	26/03/2010	p.	Commenti e norme-in toscana direttamente in g gli edifici senza attestatocertificati on line visibili da tutti	2

Consiglio superiore ll.pp.

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	26/03/2010	p. 1	Consiglio superiore lavori pubblici, francesco karrer il nuovo presidente	6
--	------------	------	--	---

Piano casa

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	26/03/2010	p. 10	Nei primi mesi poche domande ma a mancare è il monitoraggio	7
--	------------	-------	--	---

Riforma ingegneri

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	26/03/2010	p. 13	Lauree inflazionate: accesso più difficile e junior da abolire	9
--	------------	-------	--	---

Direttiva ricorsi

Sole 24 Ore Edilizia E Territorio	26/03/2010	p. 17	Nuovo processo per gli appalti	10
--	------------	-------	--------------------------------	----

Possono servire a raggiungere la trasmittanza – L'Enea apre sul transitorio Detrazione 55%, pesano anche le persiane e gli scuri

DI VALERIA UVA

Anche le persiane e gli scuri possono essere utilizzati se sostituiti insieme agli infissi nel calcolo della trasmittanza. L'apertura arriva dall'Enea che per la prima volta, in risposta a un quesito su come calcolare i limiti di trasmittanza energetica per i serramenti, include anche il contributo degli oscuranti al raggiungimento delle soglie fissate.

La nuova interpretazione si basa sulla lettura dell'articolo 3 del Dpr 59/2009, ovvero le linee guida per la certificazione energetica.

Scrivendo l'Enea che questa norma «stabilisce che per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme Uni Ts 11300». E proprio «le norme Uni – continua l'Enea – a loro volta, precisano, al punto 11.1.2, che l'effetto delle chiusure oscuranti (scuri, persiane, tapparelle eccetera) deve essere tenuto in

conto nel calcolo della trasmittanza».

Certo resta vincolante sostituire gli oscuranti insieme con i serramenti per avere diritto alla detrazione fiscale del 55% ma «si ritiene che, alla luce delle nuove disposizioni, debba essere considerato anche il contributo di detti elementi nel calcolo della trasmittanza delle finestre comprensive di infissi ai fini della detrazione».


NUOVE SOGLIE

Come segnala l'associazione dei serramentisti (Unceaal) questa non è l'unica «apertura» dell'Enea sulle detrazioni fiscali del 55% per i serramenti. Sempre modificando una risposta a un precedente quesito, infatti, l'Enea è tornata sui suoi passi anche sul periodo transitorio di attesa per l'entrata in vigore dei nuovi limiti di trasmittanza.

E lo ha fatto d'accordo con il ministero dello Sviluppo economico. Anche se i nuovi limiti sono in vigore dal 1° gennaio 2010, l'ente energia infatti ammette che possono essere utilizzati i vecchi lavori

RECORD STORICO PER LO SCONTO 36% NEL 2009

L'andamento mese per mese delle domande presentate alle Entrate l'anno scorso



Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic.

Fonte: Nuovo Fisco oggi

Record storico per le detrazioni fiscali del 36% sul recupero edilizio, nel 2009 complessivamente sono state presentate 447.728 domande all'agenzia delle Entrate, contro le 391.688 dell'anno precedente (+14%) e le 402.811 del 2007. Lo segnala Nuovo Fisco oggi che pubblica anche il dettaglio, mese per mese (nel grafico).

CHIARIMENTI

Dall'Enea sul 55%

- Per la trasmittanza si conteggiano anche i sistemi oscuranti
- I vecchi valori validi per contratti firmati prima del 14 marzo 2010

per contratti firmati dal 1° gennaio al 14 marzo 2010. Questa possibilità va oltre gli infissi e riguarda tutti gli interventi di riqualificazione del comma 345 della Finanziaria 2007 (e quindi coibentazione di pareti, tetti, solai, coperture verticali od orizzontali, sostituzione di chiusure apribili con o senza superfici vetrate, ossia finestre e porte).

«Si ritiene – si legge nel quesito Enea – che possano ritenersi salvi da queste nuove disposizioni gli impegni scritti, reciprocamente vincolanti, presi tra le parti in questo periodo a cui si può far risalire la data di inizio lavori».

Poi precisa: «La documentazione probante tali accordi dovrà essere conservata». La copertura – precisa ancora l'Enea – «riguarda tutti coloro che hanno acquistato, ordinato o commissionato nuovi infissi dal primo gennaio al 14 marzo».



In Toscana direttamente in G gli edifici senza attestato Certificati on line visibili da tutti

Dal 18 marzo 2010 anche in Toscana la certificazione energetica dovrà seguire le regole regionali, poche le differenze con le Linee guida nazionali. Edifici senza attestato automaticamente in classe G (non serve l'autocertificazione).

DI GIULIANO DALL'O'

La Regione Toscana è una delle Regioni che hanno deciso di disciplinare la certificazione energetica degli edifici sulla base di ciò che è stabilito dalle Linee guida nazionali (decreto ministeriale del 26 giugno 2009), introducendo però alcune varianti allo schema di base. La legge regionale di riferimento è la n. 39 del 24 febbraio 2005 (Disposizioni in materia di energia), una legge quindi tra le prime a essere state emanate a livello nazionale ma alla quale mancava il regolamento di attuazione dell'articolo 23-sexies, quello che riguarda per l'appunto l'attuazione della certificazione energetica degli edifici. Questo regolamento è stato recentemente approvato con il decreto del 25 febbraio 2010, n. 17/R e la certificazione energetica in Toscana è entrata nel pieno della sua fase applicativa.

Il ritardo con il quale è stata data attuazione alla legge 39 è principalmente dovuto al fatto che la Regione Toscana ha atteso che venissero emanate le Linee guida nazionali scegliendo la strada, auspicata dal Ministero competente,

Testo a pagina 18

dell'uniformità delle procedure a livello nazionale.

Ma come si differenzia l'applicazione della certificazione energetica in Regione Toscana rispetto allo schema nazionale? Le diversità non sono molte.

Il Dm 26 giugno 2009 subordina l'inserimento nella classe più bassa all'autocertificazione del proprietario

Nessuna differenza sulle metodologie di calcolo da utilizzare per la definizione del fabbisogno di energia primaria e nemmeno riguardo l'individuazione della figura del soggetto certificatore.

Fino all'emanazione di un modello regionale di attestato di certificazione energetica rimangono inoltre in vigore i modelli di attestato di certificazione allegati al Dm 26 giugno 2009.

Le disposizioni strettamente inerenti al sistema informativo sull'efficienza energetica troveranno la loro applicazione solo dopo il varo di un decreto dirigenziale che disciplini il sistema informativo; nel transitorio gli attestati di certificazione energetica dovranno essere presentati, in forma cartacea, direttamente ai Comuni.

Obblighi ed esclusioni

L'obbligatorietà e la non obbligatorietà della certificazione energetica degli edifici sono riportati rispettivamente negli articoli 3 e 4 del Regolamento.

In Regione Toscana a partire dal 18 marzo 2010 la certificazione energetica dovrà seguire le regole regionali. È obbligatoria:

- per gli edifici di nuova costruzione;
- per gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;

- per gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura;

- per gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari);

- per gli immobili oggetto di contratto di locazione.

Sono comunque esclusi dagli obblighi della certificazione le seguenti tipologie di immobili:

- i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;

- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;

- gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;

- gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi ecc. di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorponabili agli effetti dell'isolamento termico).

Calcolo, attestato e targa

Per la procedura di calcolo finalizzata alla valutazione del fabbisogno di energia primaria si fa riferimento a quanto contenuto nelle Linee guida nazionali. Anche per la Regione Toscana, quindi, il riferimento normativo base è costituito dalle Uni/Ts 11300 che si applicano in modo integrale

VIGILANZA E VERIFICHE AFFIDATE AI COMUNI

L'articolo 12 del regolamento affronta il tema importante della vigilanza e delle verifiche sugli attestati di certificazione che viene demandata ai Comuni.

Il campione su cui effettuare le verifiche è scelto, mediante sorteggio, nella misura complessiva del 4% degli Ace presentati nell'anno solare precedente. Il campione è scelto nella misura del 2% tra gli attestati relativi a edifici di classe energetica globale non inferiore alla classe A e nella misura del restante 2% tra gli attestati relativi agli edifici di classe energetica globale inferiore alla classe A. Le verifiche comprenderanno l'accertamento documentale, la valutazione di congruità e coerenza dei dati di progetto con la metodologia di calcolo di riferimento e i risultati espressi.

I Comuni possono effettuare verifiche sugli Ace anche a richiesta di acquirenti o locatari di edifici, in questo caso a loro spese.

(metodo di calcolo di progetto) per tutte le tipologie di edifici nuovi o in modo semplificato (metodo di calcolo da rilievo sull'edificio) per tutte le tipologie di edifici esistenti.

Per gli edifici esistenti residenziali con superficie utile inferiore o uguale a 3.000 m² anche in Toscana è possibile utilizzare il Docet sviluppato da Cnr-Enea mentre per gli stessi edifici, ma con superficie utile inferiore o uguale a 1.000 m², è possibile utilizzare il metodo semplificato riportato nell'allegato 2 del Dm 26 giugno 2009.

Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile o di locazione, se non è possibile richiamare gli estremi dell'attestato di certificazione energetica perché l'unità immobiliare non è dotata di Ace si dà luogo all'automatica classificazione dell'unità immobiliare in classe G. Non scatta quindi in tal caso una sanzione amministrativa pecuniaria.

Visto che in mancanza di attestato di certificazione energetica diventa automatica l'attribuzione dell'immobile alla classe G, classe più bassa, non servirà più l'autodichiarazione (da parte del venditore/locatore) di pessima qualità energetica dell'immobile (prevista

dal paragrafo 9 delle Linee guida, che a oggi può sostituire l'Ace per gli immobili con pessime qualità energetiche).

I contenuti dell'attestato di certificazione energetica sono elencati in dettaglio nell'articolo 6 del regolamento mentre quelli della targa sono elencati nel successivo articolo 7.

Sia l'attestato che la targa dovranno essere predisposti in conformità con l'apposita modulistica definita con decreto del dirigente della struttura regionale competente. Nel periodo transitorio si dovrà fare riferimento ai modelli ministeriali riportati in allegato al Dm 26 giugno 2009.

Certificatori e controlli

La figura del soggetto certificatore è richiamata negli articoli 5 e 24 del regolamento che rimanda direttamente a quanto contenuto nell'articolo 4, comma 1, lettera c) del Dlgs 195/2005. In attesa dell'approvazione a livello nazionale del decreto di attuazione di questo articolo, per l'individuazione dei requisiti dei soggetti certificatori la Toscana si limita a fare riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato III al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, senza aggiungere altro.

Questo vuol dire che:

1) a differenza di quanto succede in altre Regioni come ad esempio Lombardia, Liguria e Piemonte, in Toscana non è prevista la creazione di un elenco regionale dei soggetti certificatori;

2) non sono ammissibili figure di certificatori energetici con professionalità non direttamente correlabili alle attività di progettazione (ad esempio laureati in Scienze ambientali o in Chimica), in quanto il Dlgs 115/2008 ammette solo professionisti abilitati alla progettazione come, ad esempio, ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. Il Dlgs 115 assegna poi alle Regioni il compito di individuare altre figure professionali. Tutto questo fino al varo del Dpr che, a livello nazionale (e con la clausola di cedevolezza), definirà i requisiti dei certificatori. La bozza attuale ammette anche lauree non direttamente connesse alla progettazione, richiedendo però la frequenza di corsi di formazione. A quel punto la Regione automaticamente si adeguerà.

Nella situazione attuale, in Toscana, le attività di sorveglianza sono implicitamente demandate agli ordini o ai collegi professionali.

La procedura

La procedura cambia nel caso in cui si deve certificare un immobile perché viene costruito o completamente ristrutturato, dal caso in cui lo si deve certificare per una vendita o una locazione.

Per le certificazioni in occasione di lavori edilizi, prima dell'inizio lavori va scelto un certificatore energetico. Infatti il regolamento regionale precisa che il nominativo del soggetto certificatore è indicato nella comunicazione di inizio lavori.

Il progettista trasmette una copia del progetto al certificatore. In corso d'opera il direttore lavori informa il certificatore sulle principali fasi di costruzione e lo stesso

certificatore può fare ispezioni in cantiere.

In attesa del varo da parte della Regione dell'Ace come documento digitale, il certificatore redigerà l'attestato in cartaceo in più originali, in modo che uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori.

Per le certificazioni in occasione di compravendita/locazione il venditore/locatore individua un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell'Ace come documento digitale, il certificatore, dopo aver effettuato i controlli necessari, redigerà l'attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune.

L'elenco regionale dei certificatori non è previsto: esclusi i laureati in materie non legate alla progettazione

Non sarà necessario allegare l'Ace all'atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l'attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.

La trasmissione dell'Ace

Il Dm 26 giugno 2009 prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell'attestato di certificazione energetica entro i 15 giorni successivi alla consegna al richiedente dell'Ace, a cura del certificatore.

Tale obbligo in questa prima fase rimane (si veda articolo 26 del regolamento).

A partire dall'entrata in vigore del regolamento, oltre alla trasmissione alla Regione di una copia dell'attestato, scatta un ulteriore obbligo di trasmissione: quando viene redatto un Ace dovrà essere firmato almeno in due originali, perché oltre a quello consegnato al richiedente un altro dei due originali dovrà essere trasmesso al Comune di competenza. Per quanto riguarda le modalità di trasmissione esistono due diverse situazioni.

Se l'Ace è prodotto a seguito di lavori edilizi, un originale dell'attestato sarà trasmesso al Comune unitamente al certificato di cui all'articolo 86 della legge 1/2005. Nel caso i lavori edilizi riguardino una pratica gestita dallo Sportello unico attività produttive Suap, anche l'Ace passerà come tutta l'altra documentazione dallo stesso Suap.

Se invece l'Ace è prodotto ai fini di una compravendita o di una locazione un originale dell'attestato, una volta firmato dal certificatore, sarà trasmesso (dal certificatore o dal proprietario stesso) al Comune.

I dati di classificazione energetica degli edifici che verranno trasmessi al sistema informativo sull'efficienza energetica sono pubblici. L'accesso ai dati, che deve ancora essere disciplinato con un decreto della struttura regionale competente, sarà facile e gratuito.

È sicuramente apprezzabile questa posizione di trasparenza promossa dalla Regione Toscana che potrebbe stimolare azioni di mercato volte all'incremento della prestazione energetica degli edifici.

Conclusioni

Le finalità delle Linee guida nazionali erano quelle di definire uno schema di attuazione della certificazione energetica degli edifici che potesse costituire una base comune per le Regioni che non ave-

vano ancora emanato leggi in materia. Un passo comunque importante che finalmente chiudeva una situazione transitoria fin troppo lunga.

Tutte le Regioni dovranno prima o poi recepire i contenuti di queste Linee guida con leggi e regolamenti che possibilmente migliorino la potenzialità di questo strumento e la Regione Toscana lo ha fatto.

Con questo regolamento, tuttavia, la Toscana perde due importanti occasioni: quella di proporre una metodologia di calcolo unica per tutte le categorie di edifici ma soprattutto quella di evitare la scappatoia della non certificazione. Su questo punto, in particolare, si introduce addirittura una semplificazione che porta alla eliminazione dell'autodichiarazione prevista dalle Linee guida e, quindi, alla non certificazione d'ufficio.

Come è possibile prevedere

una diffusione della certificazione energetica se si rende addirittura automatica la possibilità di non certificare? Sarà interessante verificare nei prossimi mesi quanti Ace saranno emessi in Toscana e un confronto con quelli emessi in Regioni che, come la Lombardia o il Piemonte, hanno invece puntato decisamente sulla diffusione della certificazione energetica evitando nel modo più assoluto scorciatoie e prevedendo, al contrario, importanti sanzioni.

Per quanto riguarda la scelta dei requisiti dei soggetti certificatori nulla da eccepire riguardo il riferimento alle regole nazionali. La mancanza di un elenco regionale dei soggetti certificatori desta invece qualche perplessità.


Tra gli elementi positivi di questo dispositivo occorre senza dubbio segnalare la trasparenza con la quale in Toscana si dà accesso alla consultazione dei certificati energetici emessi. Mettere in

mostra la qualità o la scarsa qualità degli edifici può senza dubbio concorrere a orientare il mercato immobiliare verso un modello di maggiore efficienza. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio superiore Lavori pubblici, Francesco Karrer il nuovo presidente

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, ha designato il professor Francesco Karrer (*nella foto*) quale presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in sostituzione di Angelo Balducci, dimissionario dopo l'arresto legato all'inchiesta sugli appalti dei Grandi eventi. Karrer è architetto e professore ordinario di urbanistica presso l'Università "Sapienza" di Roma.



Solo sensazioni e niente numeri nelle Regioni partite per prime con la legge sugli ampliamenti Nei primi mesi poche domande ma a mancare è il monitoraggio

Domande esigue, scarso interesse ma soprattutto nessun censimento completo delle istanze sul piano casa. Per capire come sta andando l'applicazione dei premi di volumetria nelle Regioni più grandi o che son partite per prima ci si può solo affidare alle sensazioni, ai commenti dei costruttori stessi. Perché le Regioni, complice anche la campagna elettorale, hanno di fatto abbandonato al loro destino l'applicazione della propria legge (eccezione fatta per la Toscana come spieghiamo nella pagina successiva). Ma nella maggior parte dei casi le domande ancora latitano: solo 30 nei capoluoghi di provincia dell'Emilia Romagna (si veda il numero precedente di «Edilizia e Territorio» n. 42) ma il dato è condizionato dall'assenza di monitoraggio in Lombardia. Va in controtendenza la Valle d'Aosta, partita solo un mese fa e già alle prese con 40 richieste.

VENETO

Anche in Veneto tra i costruttori c'è molta perplessità e delusione sugli effetti che il piano casa ha avuto fin a oggi in concreto. Per il **presidente Ance Stefano Pellicciari** il piano casa rallenterà in parte la caduta degli investimenti (-10,6 nel 2009, "solo" -8,2 nel 2010) ma la sua decisiva funzione anticongiunturale è stata ed è tutt'ora ostacolata dalla burocrazia. Secondo Ance Veneto i risultati potranno essere significativi solo nel 2011-2012. Bisognerà in ogni caso verificare se i primi segnali in controtendenza che giungono da-

gli uffici dell'edilizia privata di alcuni comuni (143 Dia presentata a Padova, 95 a Mestre, si veda l'articolo alla pagina successiva) sono destinati a trasformarsi in un flusso stabile e in crescita o se esaurite le richieste per uno zoccolo di piccoli interventi di scarso valore economico, come chiusure di sottoportici e verande, tornerà ancora la bonaccia.

LIGURIA

«Il sentimento diffuso è che il piano casa della Liguria sia inefficace e che si sia persa una grande opportunità. La legge non ha fino a ora funzionato, eccetto casi sporadici e isolati. Abbiamo chiesto a tutti i candidati governatori alle prossime elezioni regionali di ricalibrare i termini del provvedimento. Anche perché, ad esempio, la demolizione e ricostruzione non è sufficientemente incentivata e il bonus di cubatura spesso non è vantaggioso per chi deve affrontare le spese di una sostituzione». È negativo il parere del **direttore di Ance Liguria, Michele Parodi**, sui primi risultati della legge 49/2009, che recepisce sul territorio della riviera il piano casa nazionale. Anche in Liguria, come in altre regioni italiane, l'assessorato alla Pianificazione territoriale non ha in mano un quadro aggiornato sullo stato di attuazione delle leggi, che è operativa dal 3 gennaio scorso. «Al momento – spiegano dagli uffici tecnici – ci risulta che le domande presentate siano poche e concentrate nell'imperiese e nella fascia costiera».

VALLE D'AOSTA

Quaranta domande di interven-

to già in iter istruttorio e oltre 90 accreditati (fra professionisti e tecnici degli uffici comunali) per l'uso della piattaforma informatica, che è alla base della banca dati degli interventi di ampliamento o di demolizione e ricostruzione. È partita, in Valle d'Aosta, l'applicazione del piano casa nazionale, recepito con la legge regionale n. 24 del 4 agosto 2009 e reso operativo con la delibera n. 3753 del 18 dicembre 2009.

A poco più di un mese dall'avvio (l'8 febbraio scorso) del sistema web, che raccoglie le pratiche e permette la validazione dei documenti necessari al deposito delle domande nei Comuni, i risultati fanno sperare in un successo del piano. Nel frattempo, a metà marzo, con l'approvazione di due nuove delibere, la Giunta della Vallée ha anche completato l'iter normativo di attuazione della legge n. 24. «Innanzitutto – spiega l'**assessore al Territorio e ambiente, Manuela Zublena** – sono state approvate le linee guida che traducono in pratica le disposizioni normative e che rispondono ai quesiti sollevati in questi mesi da professionisti ed enti locali». La Regione ha inoltre istituito formalmente la banca dati informatizzata degli immobili che «oltre a consentire in tempo reale il monitoraggio degli interventi di ampliamento volumetrico – conclude l'assessore –, rappresenta un primo banco di sperimentazione per la creazione di una futura anagrafe degli edifici presenti sul territorio».

LOMBARDIA

Difficile stimare quanti siano gli interventi effettivamente partiti sotto la spinta del piano casa regionale in Lombardia. Nonostante infatti la legge 13/2009 preveda il monitoraggio del Pirellone in seguito alla segnalazione delle amministrazioni, da quando la normativa è diventata operativa, dallo scorso 16 ottobre, in realtà sono solo 30 i Co-



AVVIO SPRINT PER LA VALLE D'AOSTA

La situazione in Lombardia, Liguria, Veneto e Valle d'Aosta

- | | |
|--|--|
| ■ LOMBARDIA
Pesa l'assenza di un monitoraggio reale: solo 42 Comuni su 1.586 stanno inviando i dati sulla legge alla Regione. Ne risulta un insignificante numero di domande, fermo a 42 | ■ VENETO
Per l'Ance l'ostacolo principale è la burocrazia, ma la legge potrebbe frenare di 1,5 punti la caduta percentuale degli investimenti nel 2010 |
| ■ VALLE D'AOSTA
Buona la partenza nella piccola Regione. A un mese dall'avvio 40 domande e 90 professionisti accreditati | ■ LIGURIA
Poche istanze concentrate nelle Province di Savona e Imperia. L'Ance ha chiesto ai due candidati governatori di rivedere la legge |

muni lombardi che hanno indicato il completamento dell'iter amministrativo (Dia o permessi di costruire) per interventi edilizi relativi al piano casa. Il campione resta decisamente ridotto visto che in tutta la Lombardia sono presenti 1.586 Comuni (1.093 che non superano i cinquemila abitanti). Secondo gli uffici regionali la quota di interventi già al via è sicuramente superiore e in misura non marginale, ma non è possibile fare una stima più dettagliata. Tra i pochi Comuni che hanno inviato le loro segnalazioni, si può dire che sono stati 42 i progetti partiti di cui il 61% riguardano gli ampliamenti degli edifici residenziali uni-bifamiliari, rispettando pienamente l'idea di partenza di una legge per rilanciare gli interventi di piccola dimensione. Comunque non sono mancati anche interventi di sostituzione e ampliamento degli edifici.

Rimanda a un'analisi più puntuale dell'andamento della legge 13/2009 tra qualche mese l'**assessore regionale al Territorio e urbanistica, Davide Boni**: «Credo che sia ancora presto per giudicare gli effetti di una norma speciale – ha dichiarato – il cui monitoraggio è comunque legato alla collaborazione dei Comuni». La normativa terminerà i suoi effetti straordinari dopo 18 mesi dalla partenza. A meno che la nuova Giunta non la integri con la legge urbanistica vigente. Intento che l'assessore Boni ha in più occasioni ribadito. ■ **E.T.**

(hanno collaborato Massimiliano Carbonaro, Franco Tanel e Maria Chiara Voci)

Lauree inflazionate: accesso più difficile e Junior da abolire

La proposta della Federazione ingegneri e architetti: titolo quinquennale e numero chiuso legato alle esigenze del mercato

DI **BIANCA LUCIA MAZZEI**

Eliminazione dei corsi di laurea triennali, giro di vite sull'accesso all'università, ripristino delle tariffe professionali, intervento del giudice per sollecitare il pagamento dei compensi, maggiore collaborazione da parte del personale degli uffici pubblici, abolizione dei concorsi di progettazione in cui la preselezione si basa su capacità economica, lavori svolti e struttura economico-organizzativa dello studio.

Sono 48 le proposte contenute nelle Linee guida messe a punto dalla Federazione ingegneri architetti liberi professionisti e gettate nell'arena di Facebook dove la Federazione ha creato un gruppo che conta più di novemila membri.



I commenti non si sono fatti attendere. La necessità di riformare la professione e di evitare la sovrapposizione delle competenze (soprattutto con i geometri) è molto sentita. E, la convinzione della rete è che, nei Palazzi, nessuno ci pensi. È quindi meglio partire con proposte dal basso.

Il problema di fondo è che ingegneri e architetti sono troppi, affollano il mercato, fanno una gran fatica a ottenere compensi adeguati e a essere pagati nei tempi concordati.

Eliminare i diplomi triennali, prevedere solo lauree quinquennali e limitare a queste ultime la qualifica di dottore, sono quindi alcune delle soluzioni proposte. Sul numero chiuso non tutti però sono d'accordo. E si accende il dibattito. Così come sul tirocinio.

La concorrenza è spietata e incide sui compensi: tanto che le Linee guida non solo propongono il ripristino dei minimi tariffari ma anche un sistema di controllo e monitoraggio della loro effettiva applicazione.

Fortemente contestati anche i concorsi di idee banditi da amministrazioni che poi non hanno i soldi per realizzarli e finiscono quindi solo per creare aspettative infondate e far perdere tempo ai progettisti. ■



Approvato il decreto che recepisce la direttiva ricorsi: cambiano i termini per impugnare le gare

Nuovo processo per gli appalti

Ruolo centrale alle comunicazioni ente-imprese – Rischio sanzioni per la Pa

DI VALERIA UVA

Con il giro di vite sulle parcelle degli arbitri passa il decreto che riforma tutto il contenzioso sugli appalti. Sul filo di lana il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che recepisce la direttiva ricorsi e impone alle amministrazioni un percorso a tappe per arrivare dall'aggiudicazione alla firma del contratto.

Con il decreto che recepisce la direttiva ricorsi prende il via un'ulteriore riforma delle liti negli affidamenti pubblici.

Un intervento che va ben al di là del semplice recepimento della direttiva ricorsi, perché mette mano agli strumenti alternativi di composizione delle liti anche in fase di esecuzione dei contratti come l'accordo bonario che diventa obbligatorio e l'arbitrato. Per la prima volta poi vengono previste sanzioni pecuniarie per l'amministrazione che sbaglia e "dimentica" di pubblicare un bando o fa una trattativa privata non consentita. La prima punizione resta l'inefficacia del contratto, con l'obbligo quindi di ripartire da zero, ma se questo non è possibile il giudice può, appunto, in alternativa stabilire una multa alla Pa. Vediamo nel dettaglio alcune novità.

LE COMUNICAZIONI

Diventano fondamentali. A cominciare dall'avviso di trasparenza preventiva da pubblicare quando si è affidata una gara senza pubblicare il bando. Chi adempie si salva dalla sanzione più dura: la dichiarazione di inefficacia del contratto.

Ruolo chiave anche alla comunicazione di aggiudicazione definitiva. I famosi 35 giorni di sospensione dalla firma del contratto partono da lì. E in particolare dalla data dell'ultima comunicazione inviata all'ultimo concorrente. Il decreto indica nel dettaglio le forme di comunicazione per garantire termini e mezzi certi. La relazione illustrativa spiega che si tratta di «elemento essenziale per poter acquisire certezza in ordine alla data in cui il contratto può essere stipulato senza incorrere in responsabilità o in rischio di caducazione».

Anche l'impresa ha i suoi oneri: deve avvisare la stazione appaltante dell'intenzione di proporre ricorso, anche se solo nel caso in cui si contesti la gara. Non c'è scadenza se non il termine ultimo per proporre ricorso: 30 giorni. La comunicazione va fatta al responsabile del procedimento ma la flessibilità è massima: è ammessa anche a voce in una seduta pubblica della commissione di gara.

L'amministrazione può valutare se annullare l'aggiudicazione subito, in autotutela oppure andare avanti. Deve farlo entro 15 giorni, l'inerzia equivale a un no. Ma la relazione parla di «conseguenze per la mancata attivazione del Rup» che sono quelle del vigente ordinamento e cita: «sanzioni per l'inerzia, quali la responsabilità disciplinare e contabile».

LE ALTERNATIVE

Rafforzato l'accordo bonario sulle riserve che diventa obbligatorio prima di andare in arbitrato o al Tar. Infatti si arriva a questi due momenti successivi o per il fallimento dell'accordo bo-

nario o decorsi i termini per accettare la proposta. La versione definitiva ha eliminato il mediatore unico, giudicato da Parlamento e Consiglio di Stato una possibile fonte di incremento dei costi. Ma ha aperto la strada alla partecipazione di architetti e ingegneri alle commissioni miste per appalti oltre i dieci milioni.

Sugli arbitrati Tremonti è intervenuto con la scure. E ha messo un tetto massimo di 100mila euro per i compensi dei giudici privati. Da dividere in tre (o in 4 se si considera il segretario). Fanno 30mila euro a testa, al massimo 40mila per il presidente. Praticamente zero rispetto alle attuali parcelle, solidamente agganciate al valore delle controverse. E come se non bastasse Tremonti ha avocato al suo Ministero, di concerto con le Infrastrutture, di rivedere gli importi, semplicemente aggiornandoli all'indice Istat. La decisione sull'arbitrato va comunicata già nel bando, ma l'aggiudicatario potrà declinare. Particolarmente innovativa la possibilità di impugnare il lodo alla Corte d'appello non più solo per vizi di forma, ma anche nel merito. Si instaura così una sorta di «controllo» a posteriori dei giudici sull'operato e sulle scelte dei colleghi privati.

IL TAR

Scompare definitivamente la possibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato, restano i Tar che accentreranno ogni decisione anche sui risarcimenti. Cambiano numerosi termini processuali che diventano più stretti a cominciare da quello per il ricorso che si dimezza. E soprattutto si introduce il divieto assoluto di stipulare il contratto una volta notificato il ricorso. Questo stop vale almeno 20 giorni se in questo lasso di tempo interviene la sospensiva o il dispositivo di merito.

Se poi il giudice non dà la sospensiva allora si può firmare anche prima.



LE SANZIONI

La prima è l'inefficacia del contratto, totale o parziale a seconda di che cosa resta da eseguire. Anzi il decreto precisa che ogni ricorso deve tendere a quel risultato. E che sarà poi il giudice a valutare se concederlo o meno.

L'inefficacia scatta di fronte a trattative private illegittime, affidamenti senza pubblicità o anche per il mancato rispetto del termine di sospensione della firma del contratto. Se comunque, per casi particolari, il giudice ritiene di non voler far decadere il contratto, scattano le sanzioni alternative previste anche per le violazioni meno gravi. Di fatto si tratta di una multa che oscilla tra lo 0,5 e il 5% dell'importo di aggiudicazione. ■

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO PASSA GRAZIE AL TETTO AGLI ARBITRATI

I principali contenuti del decreto con il nuovo processo per gli appalti

- **Termine di sospensione:** la stazione appaltante deve attendere 35 giorni dall'aggiudicazione alla firma del contratto. Il conteggio decorre dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
- **Urgenza:** diventa possibile stipulare senza attendere il termine di sospensione in caso di danno all'interesse pubblico. Si specifica che è compresa la perdita di finanziamenti comunitari
- **Esclusione della sospensione:** si può stipulare subito se: è stata presentata una sola offerta senza ricorsi sul bando oppure nell'ambito di accordi quadro
- **Comunicazioni:** l'aggiudicazione va comunicata anche a chi ha impugnato il bando. Necessario comunicare poi a tutti la data di firma del contratto. Va sempre indicata la fine del periodo di sospensione
- **Accordo bonario:** obbligo di tentare questa conciliazione prima di ricorrere all'arbitrato o al giudice ordinario. I ricorsi sono ammessi o dopo la scadenza dei termini o dopo l'espreso rifiuto della proposta
- **Mediatore unico:** cancellata la figura che doveva gestire la procedura di conciliazione
- **Ingegneri e architetti:** possono svolgere i compiti di presidente della commissione per l'accordo bonario
- **Arbitrato (previsione):** va indicato nel bando se ammesso. Ricusazione ammessa dall'aggiudicatario
- **Arbitri (incompatibilità):** solo il presidente del collegio non può aver ricevuto un arbitrato negli ultimi tre anni
- **Arbitri (parcelle):** si applicano le tariffe del Dm 398/2000 ma con un tetto massimo complessivo di 100mila euro a collegio
- **Impugnazione del lodo:** possibile in Corte d'appello anche nel merito entro 30 giorni dal deposito
- **Ricorso straordinario:** non più possibile al Capo dello Stato
- **Informativa ricorso:** va preannunciata alla stazione appaltante l'intenzione di impugnare l'aggiudicazione o per iscritto od oralmente durante la seduta della commissione di gara. Chi non lo fa rischia di pagare di più come spese di giudizio
- **Autotutela:** la risposta della stazione appaltante all'avviso di ricorso va data entro 15 giorni. Il silenzio equivale a diniego di annullamento dell'aggiudicazione in autotutela
- **Ricorso al Tar contro l'aggiudicazione definitiva:** va presentato entro 30 giorni e fa scattare il divieto di stipulare il contratto
- **Sospensione dopo il ricorso:** niente stipula a seguito di ricorso per almeno 20 giorni se interviene la pronuncia della sospensiva. Stipula ammessa se il giudice nega la sospensiva
- **Competenza:** diventa piena quella del giudice amministrativo anche a decidere della sorte del contratto e delle sanzioni alternative
- **Sentenza parziale:** il giudice può emettere una sentenza parziale con cui annulla l'aggiudicazione e dà un termine alla Pa per le valutazioni. Una volta scaduto, il giudice si pronuncerà sulla sorte del contratto e sull'eventuale risarcimento
- **Inefficacia del contratto:** è obbligatoria nei casi di violazioni più gravi: procedura negoziata illegittima, mancata pubblicazione bando, mancato termine sospensivo
- **Efficacia del contratto:** il contratto può in alcuni casi restare efficace. Il giudice dispone quindi sanzioni alternative pecuniarie tra lo 0,5 e il 5% dell'importo di aggiudicazione o la riduzione della durata del contratto